

TI_GERICHTE 9.2014.126 vom 13. Februar 2015

TI Tribunale d'appello, 2015-02-13, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_9.2014.126

FR: TI_GERICHTE 9.2014.126 du 13 février 2015

IT: TI_GERICHTE 9.2014.126 del 13 febbraio 2015

Regeste

Conferma di privazione della custodia e collocamento conveniente

Erwägungen

E. 1

L'autorità giudiziaria di reclamo competente è la Camera di protezione del Tribunale di appello (art. 2 cpv. 2 LPMA), che giudica, nella composizione di un giudice unico, i reclami contro le decisioni delle Autorità regionali di protezione (art. 48 lett. f n. 7 LOG), concernenti maggiorenni e minorenni (art. 450 CC in relazione agli art. 314 cpv. 1 e 440 cpv. 3 CC). Riguardo alla procedura applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC occorre riferirsi in via sussidiaria alle norme sulla procedura di ricorso davanti al Tribunale cantonale amministrativo (cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n. 6611, del 7 marzo 2012, concernente la modifica della LTut, pag. 8). Per le procedure di reclamo presentate contro le decisioni emanate dalle Autorità di protezione dopo il 1° marzo 2014 trovano applicazione le disposizioni della nuova Legge sulla procedura amministrativa (art. 113 cpv. 2 LPamm), in particolare l'art. 99 LPamm.

E. 2

Il reclamante chiede la revoca della decisione impugnata che conferma la privazione della custodia parentale dei signori RE 1TERZ 1 sul figlio PI 1 e modifica il luogo di collocamento. Giusta l'art. 307 cpv. 1 CC, se il bene del figlio è minacciato e i genitori non vi rimediano o non sono in grado di rimediare, l'autorità di protezione dei minori ordina le misure opportune per la protezione del figlio. L'art. 310 cpv. 1 CC prevede che quando il figlio non possa essere altrimenti sottratto al pericolo, l'autorità di protezione deve toglierlo alla custodia dei genitori, o dei terzi presso cui si trova, e ricoverarlo convenientemente. La revoca della custodia è una misura nettamente più incisiva di quelle previste agli articoli 307 e 308 CC e deve essere pronunciata solo se è rispettato il principio di proporzionalità. L'autorità di protezione revoca la custodia "quando il figlio non possa essere altrimenti sottratto al pericolo" (art. 310 cpv. 1 CC). Questa è l'espressione del principio di proporzionalità (CR CC I, Meier, art. 310 n. 2). Le misure che permettono la conservazione della vita nel nucleo familiare ("communauté familiale") devono di conseguenza rimanere prioritarie (CR CC I, Meier, art. 310 n. 14). Nell'accezione di "pericolo" rientra tutto quanto è suscettibile di pregiudicare lo sviluppo fisico, intellettuale e morale del figlio sotto l'autorità parentale dei genitori (Hegnauer, Grundriss des Kindesrechts, 5^a ed., pag. 214 no. 27.36). Le misure previste dagli art. 307 segg. CC hanno lo scopo di proteggere il bambino da possibili minacce al suo sviluppo fisico, psichico o morale (Ibidem, pag. 206 no. 27.14). Esse sono informate dunque al bene del minorenne e non dipendono da un'eventuale colpa dei genitori, né costituiscono una sanzione nei loro confronti (BSK ZGB I, Breitschmid, 4^a ed., art. 307 CC no. 4). Con la privazione della custodia parentale

l'autorità di protezione decide parimenti il collocamento del minorenne, che deve corrispondere alla personalità e ai bisogni di quest'ultimo (Hegnauer , op. cit., pag. 215 no. 27.41; sentenza CDP del 20 marzo 2014 , inc. 9.2013.266, cons. 4; DTF 5A_858/2008 del 15 aprile 2009, cons. 4.1). In caso di modifica delle circostanze, l'art. 313 cpv. 1 CC prevede che le misure prese per proteggere il figlio siano adattate alla nuova situazione.

E. 3

I signori RE 1 TERZ 1 sono privati della custodia parentale sui figli dal settembre del 2010. Nel corso degli anni l'Autorità di protezione ha più volte confermato tale situazione, l'ultima volta con la decisione impugnata che, invero, è relativa unicamente a PI 1. Dalla stessa emerge chiaramente che l'intervento dell'Autorità di protezione aveva quale scopo principale quello di modificare il collocamento di PI 1, non di pronunciarsi sulla custodia dei genitori, la conferma appare più che altro dichiarativa e susseguente ad uno scritto del padre che ha proposto di avere la custodia dei figli (lettera del 30 giugno 2014, pag 2); ora, anche dando prova di comprensione c'era da interrogarsi sulla ricevibilità di tale richiesta. In effetti, il signor RE 1 si è limitato a riproporre all'Autorità di protezione “..che venga ridata la custodia dei minori ai genitori..” senza motivazione alcuna. Le misure di protezione devono essere modificate o revocate non appena le condizioni per il suo mantenimento sono venute meno, quando le circostanze che ne hanno fondato l'istituzione si son modificate (art. 313 cpv. 1 CC). Al riguardo però “l'istanza” paterna difetta ampiamente di motivazione. Benché viga il principio inquisitorio illimitato in materia di protezione (art. 446 CC), esso non dispensa le parti dal dovere di collaborare all'accertamento dei fatti (DTF 5A_113/2013 del 2 agosto 2013, cons. 3.1) e dall'indicare quei fatti e quei mezzi di prova che sono noti soltanto a loro come pure quelle circostanze da cui intendono desumere dei diritti o comunque dei vantaggi (DTF 9C_182/2009 del 2 marzo 2010, cons. 7.2). Anche in sede di reclamo il signor RE 1 si è limitato a chiedere la revoca della decisione censurando tuttavia, come meglio si dirà in seguito, unicamente il cambio e la scelta del collocamento operato dall'Autorità di protezione, sulla questione della custodia è rimasto invece silente. Considerato l'art. 446 CC, applicabile anche davanti all'istanza di ricorso (CommFam Protection de l'adulte, Steck , art. 450 CC n. 8; BSK ZGB I, Steck , 5^a ed., art. 450a no. 5) , nonché l'art. 450a cpv. 1 CC, che sancisce il principio dell'allegazione secondo il quale l'istanza di ricorso si deve limitare a esaminare le violazioni di diritto e le obiezioni di fatto invocate dalle parti e che deve concentrarsi sui motivi invocati e le conclusioni (CommFam Protection de l'adulte, Steck , art. 450a CC n. 4), non si ritiene di dover ulteriormente approfondire la questione della custodia parentale, la cui revoca non può quindi che essere confermata.

E. 4

Il reclamante contesta l'inserimento di PI 1 alla Fondazione _____, egli sostiene che nell'ultimo anno il bambino ha già cambiato due asili e ora lo si vuole mettere in una struttura dove ci sono ragazzi e bambini con problemi molto più gravi, dove non avrà delle persone di riferimento e si troverà a disagio. Ora, in realtà una cosa non esclude l'altra, l'essere collocato in internato, ovvero risiedere presso la Fondazione _____, non esclude la possibilità di frequentare, di giorno, un asilo indipendente dalla Fondazione e che accoglie bambini normo-dotati. Tant'è che la frequentazione del Nido d'Infanzia _____ è stata confermata. Ad ogni modo, è incontestato che PI 1 soffre di una malattia genetica, un'alterazione del cromosoma 16esimo, la malattia e il suo sviluppo sono poco conosciuti (Rapporto del 22 marzo 2013 dell'UFAM, pag. 1, cpv. 3; certificato del dr.

_____ del 15 settembre 2014). Anche prima delle valutazioni specifiche è comunque emerso un notevole ritardo nello sviluppo del bambino, del suo linguaggio, della motricità e della capacità affettiva (rapporto 1 marzo 2012 di Casa _____, pag. 1 cpv. 1; rapporto 15 maggio 2012 di Casa _____, pag. 1, rapporto Ufam del 5 giugno 2012, pag. 3). Problema che tende ad aumentare con il passare del tempo: nell'aprile 2014 il SEPS ha accertato che, rispetto alla valutazione del dicembre 2012, il ritardo aveva subito un accentuazione: a 4 anni il bambino si situava tra i 2 e 2,6 anni per quanto riguarda il linguaggio generale mentre per il ragionamento logico il suo sviluppo si situava tra i 2,7 e 3,3 anni (cfr. le conclusioni della valutazione marzo/aprile 2014, pag. 2). Tale situazione è stata constatata ancora nel giugno 2014 (cfr. le conclusioni della valutazione SEPS del 12 giugno 2014, pag. 3). È quindi indiscutibile che PI 1 ha bisogno di una presa a carico particolare e specifica, con un accudimento importante. Egli, come emerge dallo scritto 23 giugno 2014 dell'UAP che riporta la sintesi dell'incontro avuto fra gli operatori attivi sulla situazione di PI 1 (Casa _____, Nido _____, SEPS e UAP), necessita di spazi adeguati e piccoli gruppi di lavoro, esigenze a cui Casa _____ non è più in grado di rispondere (scritto citato, pag 1 cpv. 1). Qualora il ricovero non appare più conveniente, ovvero se non corrisponde più ai bisogni del minore, bisogna modificarlo (art. 313 cpv. 1 CC) tenuto conto dei criteri di continuità ma avuto anche riguardo ai particolari bisogni del minore (BSK ZGB I, Breitschmid , 5ª ed.,art. 310, no. 9). Proprio tenuto conto della situazione gli operatori hanno proposto, e l'Autorità di protezione ha condiviso, un collocamento del minore presso la Fondazione _____; istituto che, come dice il reclamante, ospita senz'altro anche casi più gravi di PI 1, ma questo ancora non significa -e nemmeno il signor RE 1 lo pretende- che l'organizzazione e il personale non sia in grado di rispondere ai bisogni particolari del bambino. Di certo gli usuali centri educativi (Casa Primavera, Istituto Vanoni, Von Mentlen ecc.) non hanno quale prerogativa l'accudimento di bambini con forte ritardo e nemmeno sono attrezzati per farlo. Come potrebbero far fronte al complesso accudimento di PI 1 i nonni materni poi è tutto da capire: nonni che, va detto, sebbene a suo tempo hanno ricevuto una valutazione di affidamento generico positivo, sono poi emerse difficoltà nella valutazione dell'affidamento specifico dei due minori oltre ad una diagnosi psichiatrica della nonna con precorsi ricoveri ospedalieri scientemente sottaciuti (rapporto UFAM del 5 giugno 2012, pag. 2). Nemmeno sono di buon auspicio le dinamiche famigliari, che sin'anche Casa X _____, che si occupa di PI 2, non esita a definire distorte e conflittuali (cfr., su tutti, il rapporto 19 settembre 2012, pag. 3). Che un collocamento intrafamiliare, invero non postulato dal reclamante nel suo gravame ma successivamente e intempestivamente evocato dal suo legale (lettera del 19 dicembre 2014 dell'avv. PR 1) poteva rispondere ai bisogni di PI 1, appare improbabile. Malgrado il cambiamento a PI 1 è comunque stata garantita una continuità, egli frequenta ancora durante tre giorni il Nido d'Infanzia _____, il SEPS continua il lavoro di ergoterapia e ortopedagogia. Contrariamente a quanto ritiene il reclamante, la decisione impugnata non esclude un maggiore inserimento di PI 1 in una Scuola dell'infanzia con coetanei normo-dotati; il tutto però deve avvenire e non può prescindere dalle osservazioni sin qui fatte sulle risposte che PI 1 concretamente dà al confronto con i coetanei e ben spiegati dagli operatori del Nido _____ (rapporto UAP del 23 giugno 2014, pag. 1) e da tutti quelli che, costantemente e da anni, seguono e lavorano con PI 1. In definitiva il collocamento presso la Fondazione _____ non può che essere confermato. Abbondanzialmente si osserva che la bontà del progetto avviato dagli operatori e dell'Autorità di protezione pare essere confermata dai rapporti prodotti in corso di

procedura (cfr. sopra consid. L), non espressamente considerati siccome allestiti e giunti quando la fase dello scambio di allegati era terminata, le parti non avendo quindi potuto pronunciarsi in merito.

E. 5

Visto quanto sopra il reclamo é respinto e la decisione impugnata confermata. Tasse e spese di giustizia seguono la soccombenza.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.